

Pensioni - Assegno sociale - Cittadino extracomunitario privo di carta di soggiorno - Mancata prova di possesso di permesso di soggiorno valido- Mancata prova di assenza di reddito - Necessità della speciale certificazione dell'Agenzia delle Entrate - Non spetta.

Corte di Appello di Milano - 15.9.2011 n. 957- Pres. Rel. Angela Ruiz - H. Z. (Avv.ti Guariso, Polizzi) - INPS (Avv. Mostacchi)

Il cittadino extracomunitario, privo di carta di soggiorno, per poter fruire dell'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6, L.335/95 deve comunque provare di essere in possesso in primis di un permesso di soggiorno valido, e di essere privo di redditi alla stregua dei cittadini italiani. L'assenza di reddito può essere provata solo a mezzo della speciale certificazione rilasciata dal competente ufficio finanziario previsto dall'art. 26 della L. 153/69, come successivamente modificato dalla L. 114/74. Nessun valore probatorio può essere riconosciuto alle autodichiarazioni.

FATTO - Con ricorso depositato in data 26/5/2009 H. Z. conveniva in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Milano, l'INPS chiedendo la riforma della sent. n. 2400/08 del Tribunale di Milano che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento dell'assegno sociale di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 6, l. n. 335/96 e 41, d. lgs. N. 268/98, non essendo in possesso della carta di soggiorno.

Il giudice rilevava, altresì, che il d. lgs. n. 3/2007 si era adeguato alla direttiva comunitaria 2003/109, consentendo l'accesso alle provvidenze assistenziali, anche economiche, ai soli titolari di carta di permesso CE di lungo periodo e che la disciplina non era in contrasto con norme della costituzione; che la sentenza della cassazione n. 324/2006 riguardava fattispecie diversa.

L'appellante lamentava che il primo giudice avesse ritenuto applicabile l'art. 80, comma 19, l. n. 388/2000, pur avendo diritto alla pensione da data precedente, cioè dal compimento del 65 anno; che non si fosse soffermato sulle eccezioni di incostituzionalità della disciplina di cui all'art. 80, comma 19, della l. n. 388/2000, per violazione degli artt. 2, 3, 10, 32 e 117, I comma, cost., che non garantiva agli stranieri, una volta entrati regolarmente in Italia, l'assistenza sociale; che la disciplina differenziava fra cittadini e stranieri.

Faceva riferimento alle sentt. corte cost. n. 306/2008, n. 252/2001, n. 432/2005, n. 11/2009; rilevava che la disciplina del 2000 violava la convenzione OIL 97/1949,

ratificata con l. n. 1305/1952, e l'art. 10 della convenzione OIL n. 143/75, ratificata con l. n. 158/81.

Si costituiva l'INPS e rilevava che l'appellante non aveva provato l'assenza di reddito minimo, anche con riferimento alla famiglia cui si era ricongiunta (speciale certificazione dell'ufficio finanziario art.26 l. 153/69, l. 114/74, dichiarazione di sussistenza dei requisiti su apposito modulo seguita da accertamenti), né il possesso di un permesso di soggiorno valido al momento della domanda, essendo scaduto nel 2006 quello in suo possesso; che doveva presentare nuova domanda corredata dai documenti, residenza in Italia e cittadinanza italiana.

Il collegio, all'udienza del 6/4/011, decideva la causa sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.

DIRITTO - La sentenza appellata è da confermare.

Come l'INPS rileva, l'appellante, contestando che fosse necessario il possesso della carta di soggiorno per accedere alla pensione sociale, non ha dimostrato neppure di essere in possesso e di avere allegato alla domanda amministrativa (14/2/2007) un permesso di soggiorno in Italia valido, in quanto quello prodotto in giudizio scadeva nel 2006.

Pertanto, la domanda che riguarda il periodo successivo alla domanda amministrativa non può essere esaminato in sede giudiziale (v. cass. S.U. n. 26019/2008, cass. n. 317/96) (1).

Né l'appellante, come già il primo giudice ha rilevato, ha prodotto idonea documentazione attestante il mancato superamento del reddito minimo annualmente previsto dalla legge, anche per i cittadini italiani, per fruire della prestazione, con riferimento non solo alla sua situazione, ma anche a quella del nucleo familiare della figlia cui si è ricongiunta.

Si deve presumere anzi che il limite di reddito sia stato superato, in quanto la figlia, per ottenere il ricongiungimento della madre ha dovuto dimostrare il possesso di un reddito sufficiente a mantenere il familiare (v. art. 29, T.U. sull'immigrazione d. lgs. n. 280/98).

Ai fini del riconoscimento o del diniego della pensione sociale, il requisito del reddito, che deve sussistere al momento della presentazione della domanda, può essere provato unicamente per mezzo della speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista dall'art. 26, l. n. 153/69 (come modificato dall'art.3 d.l. n. 30/74... convertito con modificazioni nella l. n. 114/74); a tal fine è

pertanto necessaria la dichiarazione in ordine alla sussistenza dei prescritti requisiti, resa dal richiedente sull'apposito modulo e inviata dall'INPS agli uffici finanziari. Resta peraltro ferma la possibilità per l'Istituto previdenziale di provare la sussistenza di una diversa situazione di fatto.

Pertanto, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto alle autodichiarazioni nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte privata non può far derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. (v. cass. SU n. 5167/2003).

Considerata la particolarità del caso anche con riferimento alle normative che si sono succedute nel tempo nella materia, si compensano fra le parti le spese di lite.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 1996, p. 250